



Casamia *Formula Furto*

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DELL'ABITAZIONE E DEL PATRIMONIO

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
 - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Realmente Welfare

 **REALE
MUTUA**



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE **CASAMIA - *Formula Furto***

Mod. 5441 INC
Ed. 07/2020

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
ASSISTENZA STRADALE, PER L'ABITAZIONE E LA SALUTE – 24 ore - 7 giorni su 7	800 092 092
SERVIZI CLIENTI - BUONGIORNO REALE – lun - sab 8-20	800 320 320

AREA RISERVATA



Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere la liquidazione di un sinistro o la modifica dei propri dati personali).

È possibile consultare tale Area anche tramite l'App Reale Mobile.
L'accesso è gratuito previa la registrazione.

INTRODUZIONE

Casamia Formula Furto contiene garanzie assicurative per far fronte agli eventi che possono compromettere la sicurezza della tua casa e della tua famiglia.

Le garanzie sono raccolte in sezioni all'interno delle quali è possibile effettuare delle scelte di copertura nonché attivare garanzie facoltative.

Sezione Furto contiene le garanzie per i danni da furto e da rapina avvenuti nella propria casa. Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o entrambe le seguenti Condizioni Facoltative: Scippo, Rimborso spese infortuni da scippo/rapina.

Sezione Assistenza contiene garanzie per le emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica. Si compone della Garanzia Assistenza rischio ladri che offre l'invio di un tecnico specializzato (fabbro, falegname, vetraio) e di altre prestazioni di assistenza legate al verificarsi di una intrusione di ladri presso il fabbricato assicurato.



Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

INDICE

GLOSSARIO	5
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	13
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO	13
 2 DURATA DELLA COPERTURA	13
 3 DISDETTA E RECESSO	14
 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO	15
 5 ALTRE INFORMAZIONI	16

SEZIONE FURTO 17

 6 CHE COSA POSSO ASSICURARE	17
 7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	20
 8 CHE COSA NON È ASSICURATO	23
 9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	24
 10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	26

SEZIONE ASSISTENZA 31

 11 CHE COSA POSSO ASSICURARE	31
 12 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	33
 13 CHE COSA NON È ASSICURATO	33
 14 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	33
 15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	34

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nel modulo di polizza.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



DISDETTA E RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ANNO/PERIODO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE

Anno oppure periodo (es. "dal 1960 al 1969") in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione del *fabbricato*. Alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione del *fabbricato* con integrale rifacimento delle tubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

ASSICURATO

La persona protetta dall'*assicurazione*. Resta inteso che:

- il soggetto assicurato può variare a seconda delle Sezioni della *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall'*assicurazione*.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, commessi da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

ATTO CONCLUSIVO DI PERIZIA

Documento predisposto da Reale Mutua che recepisce l'esito finale delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti*; attesta sia l'ammontare dell'*indennizzo* computato a termini contrattuali sia il complessivo dell'accertamento tecnico riguardante l'operatività della *polizza*. Deve essere sottoscritto dal perito e dal *Contraente* (o soggetto da lui designato).

ATTO DI NOMINA

Documento predisposto da Reale Mutua che statuisce la nomina del perito di Reale Mutua, del perito del *Contraente* e dell'eventuale terzo perito nei casi in cui le *Parti* si avvalgano della procedura di cui al punto 10.3.B "Procedura per la valutazione del danno".

BENI ASSICURATI

Fabbricato e *contenuto*, anche se di proprietà di terzi.

Gli *impianti fotovoltaici* e gli *impianti solari termici* fanno parte dei *beni assicurati* solo se indicati sul *modulo di polizza*.

Relativamente alla sola Sezione *Furto* ed esclusivamente qualora il *Contraente* abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (descritta al punto 7.1.C "Forma di assicurazione") si precisa che i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e collezioni fanno parte dei *beni assicurati* solo se indicati sul *modulo di polizza*.

BOX AUTO

Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture.

È compreso il *box auto* separato dall'abitazione assicurata, facente parte di un *fabbricato* che abbia le caratteristiche costruttive indicate al punto 11.2 "Caratteristiche del *fabbricato*", purché destinato esclusivamente al parcheggio delle autovetture di proprietà del *Contraente* o del suo *nucleo familiare*.

CARTELLA CLINICA

Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il *ricovero*, contenente le generalità dell'*Assicurato*, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore *cassaforte* o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Reale Group.

La *Centrale Operativa* organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *assistenza* previsti in *polizza*; fornisce inoltre al *Contraente* indicazioni riguardanti l'attivazione del servizio di monitoraggio frodi creditizie fornito dalla società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie.

CONTENUTO

Arredamento in genere per l'abitazione e per l'eventuale studio professionale o ufficio costituente un tutt'uno con l'abitazione nonché quanto serve per uso domestico, personale o per l'eventuale studio o ufficio predetto.

Sono compresi i ciclomotori a due ruote (escluso qualsiasi altro veicolo a motore e le imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono inoltre compresi gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione considerati immobili per natura o destinazione.

Se l'*Assicurato* è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Fanno normalmente parte del *contenuto* i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e le collezioni.

Limitatamente alla Sezione *Furto*, qualora il *Contraente* abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (con relativa indicazione sul *modulo di polizza*) non rientrano nella definizione di *contenuto* i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e le collezioni, che sono invece assicurabili con voci e *somme assicurate* specifiche.

In ogni caso non rientrano nella definizione di *contenuto* gli *impianti fotovoltaici*, gli *impianti solari termici*.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

DANNI INDIRETTI

Danni derivanti all'*Assicurato*:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i *beni assicurati* colpiti da un *sinistro*;
- dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un *sinistro*.

DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (*day hospital*) o prestazioni chirurgiche (*day surgery*) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di *cartella clinica*.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione nella quale l'*Assicurato* e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione nella quale l'*Assicurato* e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

FABBRICATO

Fabbricato indica un intero edificio o una porzione di esso secondo quanto riportato sul *modulo di polizza*.

Il *fabbricato* comprende (per l'intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, *box auto*, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel *fabbricato* stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende (purché rigidamente fissate al *fabbricato* ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radio telericeventi e satellitari (purché fissate al *fabbricato*), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Non rientrano nella definizione di *fabbricato* l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli *impianti fotovoltaici*, gli *impianti solari termici*.

FRANCHIGIA

Parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'*Assicurato*.



Esempio di applicazione della franchigia

- *Franchigia* = € 100
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'*Assicurato* = € 650

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale particolare abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sia su cose che siano indosso all'*Assicurato*, sia su cose a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

FURTO DI IDENTITÀ

Sottrazione ed utilizzo illecito di dati personali del *Contraente* (quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, riferimenti del conto corrente bancario o postale, riferimenti di bancomat o carte di credito) finalizzato all'acquisizione di beni o servizi contro la sua volontà (mediante, ad esempio, richiesta di finanziamenti, apertura di conti correnti, accensione di mutui).

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, *inverter*, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del *fabbricato*.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di *beni assicurati* al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

LIMITE DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO

Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*. Se precisato, nell'ambito di alcune Sezioni della *polizza* e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.



Esempio di applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo/risarcimento

Limite di indennizzo/risarcimento = € 1.500 insieme a *scoperto* = 10% con il minimo di € 100;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato = € 650 ($750 - \text{scoperto minimo di € 100} = € 650$) poiché rimane a carico dell'Assicurato lo *scoperto* minimo di € 100; non opera il *limite di indennizzo/risarcimento*
- danno 2 = € 1.600; danno indennizzato all'Assicurato = € 1.440 ($1.600 - 10\% = € 1.440$) poiché prevale lo *scoperto* in percentuale rispetto al minimo di € 100; non opera il *limite di indennizzo/risarcimento*
- danno 3 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 1.500 poiché opera dapprima lo *scoperto* del 10% ($2.500 - 10\% = € 2.250$) e successivamente il *limite di indennizzo/risarcimento* (€ 1.500).

MASSIMALE

Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia, indicata sul *modulo di polizza*.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5439 INC).

NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente more uxorio) del *Contraente* che risultino, al momento del *sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. Non rientrano nella definizione di *preziosi* gli orologi da polso o da tasca.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata*, senza l'applicazione della *regola proporzionale*, che trova invece applicazione nella forma di assicurazione a *valore intero*.



Esempio di applicazione della garanzia in presenza della Forma di assicurazione a *Primo Rischio Assoluto*

Somma assicurata per il *contenuto* dell'abitazione = € 20.000

Valore effettivo del *contenuto* dell'abitazione stimato in fase di liquidazione del danno = € 40.000

Danno subito dal *contenuto* = € 25.000

Danno indennizzato all'Assicurato = € 20.000 (pari alla *Somma assicurata*)

Con la Forma di assicurazione a *Primo Rischio Assoluto*, che non prevede la *Regola Proporzionale*, è possibile decidere liberamente la *somma assicurata*; l'*indennizzo* non potrà però superarla anche se il danno risultasse maggiore.

QUALITÀ DELLE FINITURE

La qualità delle finiture del *fabbricato* è così classificabile:

- **Finiture di base, popolari:** *fabbricato* con finiture interne e utilizzo materiali di modesta qualità;
- **Finiture normali:** *fabbricato* con finiture interne e utilizzo materiali di qualità ordinaria;
- **Finiture di lusso, particolari d'epoca:** *fabbricato* con finiture interne molto accurate e utilizzo materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori. Può contenere elementi architettonici/artistici di pregio.
- **Dimora storica, attico:** *fabbricato* dichiarato "bene culturale" a sensi di legge oppure con finiture interne molto accurate e utilizzo materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori posto all'ultimo piano abitabile di un edificio.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle garanzie prestate a *Valore intero*, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di *beni assicurati* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei *beni assicurati* stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* è proporzionalmente ridotto.



Esempio di applicazione della *regola proporzionale*

▪ *Somma assicurata* per il *contenuto* (indicata sul *modulo di polizza*) = € 20.000

▪ Valore effettivo del *contenuto* stimato in fase di liquidazione del danno = € 25.000

▪ Danno subito dal *contenuto* = € 10.000

▪ Danno indennizzato all'Assicurato = € 9.600 riducendo l'*indennizzo* in proporzione al rapporto fra la *somma assicurata* aumentata del 20% ($€ 20.000 + 20\% = 24.000$) e il valore effettivo del *contenuto* (€ 25.000)

Vedere anche i punti 10.7 "Assicurazione parziale – deroga alla *regola proporzionale*"

RICOVERO

Permanenza in *struttura sanitaria* con pernottamento o in *day hospital/day surgery*.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.



Esempio di applicazione dello scoperto

Scoperto = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'*Assicurato* = € 550 poiché rimane a carico dell'*Assicurato* lo scoperto minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'*Assicurato* = € 2.250 poiché rimane a carico dell'*Assicurato* il 10% del danno (€ 250)

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Non rientra nella definizione di *scoppio* la rottura dovuta a gelo.

SERRAMENTI

Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza, destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nel *fabbricato* (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è stipulata l'*assicurazione*.

STRUTTURA SANITARIA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, *day hospital/day surgery*, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera.

Poliambulatorio medico, centro diagnostico autorizzato.

Non rientrano nella definizione di *strutture sanitarie* gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

SUPERFICIE IN MQ

La superficie complessiva del *fabbricato*, espressa in metri quadri, comprensiva di balconi e terrazzi coperti, mansarde, garage.

TIPO DI FABBRICATO

Il tipo di fabbricato è così classificabile:

- **Villa o abitazione monofamiliare:** il *fabbricato* non ha muri in comune con altre abitazioni;
- **Villa plurifamiliare:** il *fabbricato* è una villa con dei muri in comune con altre abitazioni oppure una villa a schiera, anche priva di muri in comune, ma con un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno;
- **Condominio o abitazione plurifamiliare in centro storico:** il *fabbricato* fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato entro il centro storico della città;
- **Condominio o abitazione plurifamiliare non in centro storico:** il *fabbricato* fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato all'esterno del centro storico della città.

TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE

Sottrazione di denaro dell'*Assicurato* mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata.

Non sono comunque considerati *truffa tra le mura domestiche* gli eventi:

- che non comportino una sottrazione di denaro contante contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggio;
- che comportino da parte dell'*Assicurato* l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

VALORE A NUOVO

Per il *fabbricato*, gli *impianti fotovoltaici*, gli *impianti solari termici*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area (su cui insiste il *fabbricato*) e gli oneri fiscali se detraibili.

Per il *contenuto*, i beni dei clienti e le *lastre*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area (su cui insiste il *fabbricato*) nonché gli oneri fiscali se detraibili.

Per il *contenuto*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.



Esempio di determinazione del valore del *bene* (*Valore a nuovo* / *Valore allo stato d'uso*) e di scelta della *somma assicurata*

Per il *contenuto* occorre far riferimento sia al *Valore a nuovo* dei beni che lo compongono sia al loro *Valore allo stato d'uso*. Pertanto, relativamente a un bene facente parte del *contenuto* (ad esempio un divano), se:

- il suo *Valore a nuovo* (cioè il suo costo di rimpiazzo con un altro divano nuovo uguale oppure, se non disponibile, con un altro equivalente, comprese le spese di trasporto, di montaggio ed esclusi gli oneri fiscali se detraibili) è pari a € 500;
- il suo *Valore allo stato d'uso* (cioè il suo costo di rimpiazzo con un altro divano nuovo uguale o equivalente, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili) è pari a: A) € 350 in quanto acquistato di recente e ben tenuto; B) € 50 in quanto usurato e acquistato da tempo;

la *somma assicurata* per il divano dovrà essere:

- nel caso A) € 500 (poiché il *valore a nuovo* del divano è inferiore al doppio del suo *valore allo stato d'uso*);
- nel caso B) € 100 poiché prevale il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.

VALORE COMMERCIALE

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati* secondo quanto previsto al punto 7.1.B "Forma di assicurazione – valore dei *beni assicurati*".

Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.



Esempio di applicazione della garanzia in presenza della Forma di assicurazione a *Valore Intero*

Somma assicurata per il *contenuto* dell'abitazione = A) € 40.000; B) € 20.000

Valore effettivo del *contenuto* dell'abitazione stimato in fase di liquidazione del danno = € 40.000

Danno subito dal *contenuto* = € 10.000

Danno indennizzato all'*Assicurato*:

- caso A) = € 10.000. L'indennizzo non subisce riduzione in quanto la somma assicurata è pari al valore effettivo del *contenuto*. Non si applica quindi la *Regola proporzionale*.
- caso B) = € 6.000. L'indennizzo si riduce in proporzione al rapporto fra la *somma assicurata* aumentata del 20% (€ 20.000 + 20% = 24.000) e il valore effettivo del *contenuto* (€ 25.000)

Esempio di applicazione della garanzia confrontando le Forme di assicurazione a *Primo Rischio Assoluto* / *Valore intero*

Somma assicurata per il *contenuto* dell'abitazione = € 20.000

Valore effettivo del *contenuto* dell'abitazione stimato in fase di liquidazione del danno = € 40.000

Danno subito dal *contenuto* = € 10.000

Danno indennizzato all'*Assicurato*:

- = € 10.000 se si è scelto di assicurare il *contenuto* con la forma "*Primo rischio assoluto*"
- = € 6.000 se si è scelto di assicurare il *contenuto* con la forma "*Valore Intero*"

Con la Forma di assicurazione a *Primo Rischio Assoluto*, che non prevede la *Regola Proporzionale*, è possibile decidere liberamente la *somma assicurata*.

Scegliendo la Forma di assicurazione a *Valore Intero* è invece necessario che la *somma assicurata* corrisponda sempre al valore effettivo dei *beni assicurati* per non incorrere nella riduzione proporzionale dell'*indennizzo* (vedere anche l'esempio di applicazione nella definizione di *regola proporzionale*).

A parità di *somma assicurata* il costo della forma a "*Primo rischio assoluto*" è superiore a quello della forma a "*Valore intero*".

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *valori*.

VALORI

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

VERBALE DI PERIZIA

Documento predisposto da Reale Mutua per la definizione degli *indennizzi*, sia amichevoli che conservativi, liquidati nei casi in cui Reale Mutua od il *Contraente* si avvalgano della procedura di cui al punto 10.3.B "Procedura per la valutazione del danno".

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'*assicurazione*

1. OBBLIGHI DEL *CONTRAENTE*/ASSICURATO



1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'*indennizzo*; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'*indennizzo* può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della *polizza* ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua:

- è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2. DURATA DELLA COPERTURA



2.1 DURATA DELLA COPERTURA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.



Esempio di durata della copertura in relazione al pagamento del premio

Polizza emessa e firmata il 28 maggio; giorno indicato sul *modulo di polizza* per l'effetto dell'*assicurazione*: 28 maggio

- prima rata di *premio* pagata contestualmente all'emissione = l'*assicurazione* inizia ad avere effetto dalle ore 24 del 28 maggio;
- prima rata di *premio* pagata dopo 3 giorni dall'emissione (31 maggio) = l'*assicurazione* inizia ad avere effetto alle ore 24 del 31 maggio.

2.2 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "tacito rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l'*assicurazione*, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.

Qualora la durata dell'*assicurazione* sia inferiore ad un anno, o qualora nella casella "tacito rinnovo" del *modulo di polizza* sia riportata l'indicazione "NO", l'*assicurazione* si intenderà cessata alla scadenza indicata sul *modulo di polizza* senza necessità di formalità alcuna.



3. DISDETTA E RECESSO

3.1 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

È possibile disdire l'*assicurazione* inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della *polizza* sia riportato "SI". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'*assicurazione* termina alla data indicata sulla *polizza*, senza obbligo di invio di disdetta.

3.2 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO

Qualora l'*assicurazione* possieda le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il *premio* sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale,

nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo / finanziamento:

A Reale Mutua restituisce al debitore/*Assicurato* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;

B in alternativa al punto A precedente, Reale Mutua su richiesta del debitore/*Assicurato* prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'*assicurazione* le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento e se il *Contraente* sceglie di recedere contestualmente dall'*assicurazione*, l'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione o di trasferimento, è ottenuto moltiplicando l'importo del *premio*, al netto di imposte, per un rapporto avente:

- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'*assicurazione* e la data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'*assicurazione*.

Pertanto la parte di *premio* da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:

$$\text{Rimborso estinzione totale} = P \frac{(n-t)}{n}$$

nella quale:

- P = *premio*, al netto di imposte, relativo all'intera durata della copertura assicurativa
- n = durata, in giorni, della copertura assicurativa
- t = tempo trascorso, in giorni, dall'inizio della copertura assicurativa fino all'estinzione o al trasferimento del finanziamento

Esempio:

- P: € 1.000
- n: 3650 giorni (pari a 10 anni)
- decorrenza del contratto: 10/01/2017
- data estinzione anticipata: 10/01/2024
- t: 2555 giorni (pari a 7 anni)
- Rimborso estinzione totale: € 300

$$300 = 1000 \times \frac{(3650-2555)}{3650}$$

4. INFORMAZIONI SUL PREMIO



4.1 INFORMAZIONI SUL PREMIO

Il *premio* deve essere pagato al rilascio della *polizza*. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.

Il *premio* è comprensivo di imposte.

4.2 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

4.3 INDICIZZAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

(operante qualora venga indicato "Sì" nella corrispondente casella del *modulo di polizza*)

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT. Mentre il *premio* di *polizza* sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie*, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

Le *Parti* potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del *premio*, sempreché siano state pagate almeno tre annualità.

In caso di rinuncia all'indicizzazione la *polizza* continua ad essere in vigore con il *premio*, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'annualità in corso.

Qualora l'incremento annuo dell'anzidetto indice dei prezzi risulti inferiore al 2% il *premio*, i valori e il limite delle prestazioni, escluse le *franchigie*, verranno comunque aumentati del 2%.



5. ALTRE INFORMAZIONI

5.1 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

5.2 TRASLOCO

In caso di trasloco, l'*assicurazione* - nei termini tutti previsti dalle Condizioni di *assicurazione* - vale, per un massimo di quindici giorni, sia per l'abitazione indicata sul *modulo di polizza* sia per la nuova abitazione.

5.3 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

5.4 RINUNCIA ALLA SURROGA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo e purché l'*Assicurato* a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- coloro che siano Soci di Reale Mutua al momento del *sinistro*.

5.5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE FURTO

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza* e solo in relazione ai *beni assicurati* e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.

In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in *polizza*.



6. CHE COSA POSSO ASSICURARE

6.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza, nei limiti delle *somme assicurate* e fermo quanto previsto al punto 7.7 "*Limiti di indennizzo riferiti al contenuto*", i danni materiali e diretti derivati da:

1 *furto*:

- del *contenuto*;
- di *preziosi, valori*, raccolte e collezioni, qualora assicurati con garanzia prestata in forma analitica come descritta al punto 7.1.C "*Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati*";

custoditi nel *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali del *fabbricato*:

- a violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- b per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti;

2 *rapina*:

- del *contenuto*;
- di *preziosi, valori*, raccolte e collezioni, qualora assicurati con garanzia prestata in forma analitica come descritta al punto 7.1.C "*Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati*";

custoditi nel *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*, avvenuta nei locali del *fabbricato* stesso, anche quando le vittime siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;

- 3 *furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave* dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere. La garanzia – a parziale deroga dei punti 8.1.C.2 "*Rischi esclusi - danni commessi da persone che abitano con il Contraente ecc.*", 8.1.C.3 "*Rischi esclusi - danni commessi da persone di cui il Contraente/Assicurato debbano rispondere*" e 7.4 "*Difformità dei mezzi di chiusura*" - è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri, così come previsto al punto 10.2.D "*Obblighi in caso di sinistro - dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria*".

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% e con il *limite di indennizzo* di € 1.500 per *sinistro*.

- 4 *truffa tra le mura domestiche* a danno del *Contraente* o di un componente del suo *nucleo familiare*, con il *limite di indennizzo* di € 1.500 per *sinistro*. Questa garanzia opera solo qualora il truffato sia minorenne o abbia compiuto i 65 anni di età.

- 5 furto o dalla rapina di capi di vestiario e oggetti personali, preziosi e valori, se assicurati, di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura in uno stato appartenente all'Unione Europea, purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tale luogo.

Questa garanzia opera:

- entro il limite di indennizzo per sinistro del 30% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto e fermo quanto previsto al punto 7.7 "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto";
- solo nel caso l'assicurazione sia prestata per la dimora abituale.

Questa garanzia non opera inoltre se il sinistro si verifica in una dimora saltuaria assicurata con Reale Mutua.

- B Reale Mutua rimborsa, nei limiti delle somme assicurate e fermo quanto previsto al punto 7.7 "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto", le spese sostenute per:

- 1 guasti e atti vandalici provocati dai ladri:

- al fabbricato e al contenuto;
- a preziosi, valori, raccolte e collezioni, qualora assicurati;

in occasione di furto, tentato furto o rapina. La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati;

- 2 l'installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto o rapina consumati o tentati, con il limite di indennizzo per sinistro del 5% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto. La somma minima disponibile per l'indennizzo non può essere comunque inferiore a € 500;

- 3 vitto e trasferimento dell'Assicurato in occasione di sopralluoghi ai beni assicurati per accertare e definire i danni indennizzabili, entro il limite di indennizzo per sinistro del 10% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto.

Questa garanzia opera solo nel caso l'assicurazione sia prestata per la dimora saltuaria.

- C Reale Mutua riconosce:

- 1 in eccedenza alla somma assicurata, una somma pari al 10% dell'indennizzo, quale rimborso forfettario dei danni indiretti;

- 2 nei limiti della somma assicurata per il contenuto, una somma pari a € 1.000 quale indennità aggiuntiva in caso di furto dell'intera autovettura di proprietà del Contraente o del suo nucleo familiare custodita nel box auto.

La garanzia opera a condizione che:

- l'autovettura sia assicurata con contratto assicurativo di Responsabilità Civile Auto di Reale Mutua e che la stessa non preveda la copertura per i danni da furto;
- l'autore del furto l'abbia sottratta secondo una delle modalità indicate al punto 6.1.A.1 "Rischio assicurato - descrizione della modalità di introduzione nei locali dell'autore del furto";

- 3 nei limiti della somma assicurata per il contenuto e al verificarsi di un furto di identità subito dal Contraente:

- una somma pari a € 50 quale rimborso forfettario dei danni indiretti;
- le spese documentate inerenti al sinistro sostenute per il rifacimento di documenti personali, sostituzione bancomat, carte di credito e simili, spese postali con il limite di indennizzo di € 100 per sinistro e per annualità assicurativa.

- D Reale Mutua rimborsa a favore del Contraente il costo di un servizio di monitoraggio volto a prevenire e contrastare il verificarsi di una frode creditizia provocata da furto di identità.

Il servizio è fornito da società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie e informa il Contraente circa l'apertura a suo nome di richieste di finanziamento o, ad esempio, l'avvio della procedura di protesto di un assegno emesso a suo nome consentendo quindi di scoprire tempestivamente l'utilizzo illecito dei suoi dati personali.

Il servizio:

- decorre dalla data di conferma dell'attivazione effettuata, tramite e-mail o sms, dalla società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie;
- cessa alla fine del dodicesimo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la conferma dell'attivazione;
- può essere richiesto una volta per annualità assicurativa.

Il *Contraente* può fruire del servizio qualora abbia denunciato un *sinistro* a seguito del verificarsi di:

- un *furto di identità*;
- un *furto* o una *rapina* all'interno del *fabbricato*; una *truffa tra le mura domestiche*;
- uno *scippo* o un *furto con destrezza* (purché attivata la condizione facoltativa A – *Scippo*) che abbia comportato la sottrazione di documenti.

Per indicazioni su come attivare il servizio il *Contraente* deve contattare la *Centrale Operativa* (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno) ai seguenti numeri:

DALL'ITALIA

DALL'ESTERO



+39 011 742 55 55

L'attivazione del servizio avviene in ogni caso ad opera del *Contraente*, che dovrà successivamente inviare a Reale Mutua la documentazione di spesa per il rimborso.

6.2 CONDIZIONE PARTICOLARE SEMPRE OPERANTE - GUASTI LADRI AL *FABBRICATO*

Ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1.B.1 "Rischio assicurato", Reale Mutua indennizza, nel limite della *ulteriore somma assicurata* di € 5.000, i guasti e gli atti vandalici provocati dai ladri al *fabbricato* in occasione di *furto*, tentato *furto* o *rapina*.

La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati.

La presente garanzia è prestata a *Primo rischio assoluto*.

6.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative A - *Scippo*, B - Rimborso spese da *infortuni* per *scippo/rapina* sono operanti solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

Resta ferma l'efficacia del punto 8.1 "Rischi esclusi" e di tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

A *SCIPPO*

Reale Mutua indennizza il *Contraente* e il suo *nucleo familiare*, nel limite della *somma assicurata*, dei danni materiali e diretti derivanti dallo *scippo*, dalla *rapina* e dal *furto con destrezza*, da loro subiti, di *beni assicurati* indossati o tenuti a portata di mano. La garanzia è operante anche in caso di *furto* a seguito di *infortunio* o improvviso male. L'*assicurazione* vale in tutto il mondo e per i soli eventi verificatisi all'esterno dell'abitazione del *Contraente* ed è prestata a *Primo rischio assoluto*.

Nel limite della *somma assicurata* Reale Mutua rimborsa anche le spese documentate sostenute per:

- 1 il rifacimento di documenti personali, bancomat e carte di credito rubate a seguito di *scippo*, *furto con destrezza* o di altro evento indennizzabile nella Sezione *Furto*;
- 2 modifica o sostituzione con altre analoghe o equivalenti, di serrature poste a protezione degli accessi all'abitazione del *Contraente*, in caso di sottrazione delle relative chiavi.

Oltre a quanto previsto dal punto 8.1 "Rischi esclusi", la garanzia non opera per:

- a le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi del *sinistro*, le stesse siano in compagnia di altre persone di età superiore;
- b i *preziosi* e i *valori* che attengono ad attività professionali esercitate dall'*Assicurato*, per conto proprio o di altri.

Relativamente ai casi di *furto con destrezza* la garanzia è prestata con una *franchigia* di € 75 e con un *limite di indennizzo* per *sinistro* pari al 10% della *somma assicurata*. Qualora la *somma assicurata* sia inferiore a € 1.500 il *limite di indennizzo* del 10% si intende comunque elevato a € 150.

B RIMBORSO SPESE INFORTUNI DA SCIPPO / RAPINA

Reale Mutua rimborsa, nei limiti della specifica *somma assicurata*, le spese documentate sostenute per accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni corporali subite dal *Contraente* e dal suo *nucleo familiare* in occasione di *scippo* o *rapina* verificatisi all'esterno dell'abitazione.

6.4 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

Le garanzie della presente sezione sono prestate a condizione che il *fabbricato* sia:

A costruito in materiali incombustibili. È tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'*assicurazione*;

B destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

Qualora le garanzie siano prestate su una di porzione di edificio le caratteristiche di cui ai punti A e B del presente punto 6.4 devono riferirsi sia alla porzione assicurata (*fabbricato*), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.

Le garanzie della presente sezione operano esclusivamente per le parti di *fabbricato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



7.1 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI

A La forma di assicurazione prevista è:

- 1 per il *contenuto* (con garanzia prestata in forma globale): *Valore intero* o *Primo rischio assoluto* (a seconda della scelta effettuata dal *Contraente* e indicata sul *modulo di polizza*);
- 2 per il *contenuto* (con garanzia prestata in forma analitica), i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e collezioni (con garanzia prestata in forma analitica), la condizione facoltativa B "Rimborso spese infortuni da scippo/rapina": *Primo rischio assoluto*.

B Il valore per:

- 1 il *fabbricato* è determinato dal *valore a nuovo*;
- 2 il *contenuto* è determinato dal *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* con le seguenti eccezioni:
 - a per i *preziosi*, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria: *valore commerciale*;
 - b per i *valori* è determinato dal *valore nominale*.

C La garanzia:

- 1 è prestata in forma globale quando il *Contraente* sceglie (con relativa indicazione sul *modulo di polizza*) di garantire entro il *contenuto*, con un'unica *somma assicurata*, anche i *preziosi* i *valori*, le raccolte e le collezioni;
- 2 è prestata in forma analitica quando il *Contraente* sceglie (con relativa indicazione sul *modulo di polizza*) di garantire con voci e *somme assicurate* specifiche il *contenuto*, i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e le collezioni.

7.2 TIPOLOGIA DI EDIFICIO DI CUI FA PARTE IL *FABBRICATO*

In relazione alla dichiarazione del *Contraente* riportata sul *modulo di polizza* si considera "edificio occupato da una sola famiglia" l'edificio separato (cioè non avente muri tangenti) rispetto ad altre abitazioni. Le ville a schiera prive di muri tangenti con altre abitazioni possono ugualmente essere considerate "edificio occupato da più famiglie" purché abbiano un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno.

7.3 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Reale Mutua presta la garanzia di cui alla presente Sezione sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dei locali del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*, situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo,
- da superfici acquee,
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale),

sia difesa, per tutta la sua estensione, da *serramenti* chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno oppure da inferriate fissate nel muro.

Nei *serramenti* e nelle inferriate sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'accesso all'interno del *fabbricato*.

7.4 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti e operanti non soddisfino i requisiti indicati al punto 7.3 "Mezzi di chiusura dei locali", in caso di *sinistro* si conviene che:

A se trattasi di *dimora abituale* e la difformità riguarda aperture:

- 1 diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati*, Reale Mutua liquida il danno senza riserve;
- 2 usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati* e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica lo *scoperto* del 20%;
- 3 usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati* con presenza nei locali, al momento del *sinistro*, del *Contraente* o di un componente del suo *nucleo familiare*, si applica la *franchigia* di € 100;

B se trattasi di *dimora saltuaria* si applica lo *scoperto* del 30%. Per il periodo di abitazione da parte del *Contraente* o del suo *nucleo familiare* si applica la normativa di cui al punto A del presente punto 7.4.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti non si riconosce alcun *indennizzo*. Tuttavia, esclusivamente nel caso in cui, al momento del *sinistro*, fossero presenti nei locali il *Contraente* o un componente del suo *nucleo familiare*, il *sinistro* verrà indennizzato con l'applicazione di una *franchigia* di € 100.

Sono in ogni caso esclusi i *furti* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di *serramenti* o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura salvo il solo caso di uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili come indicato al punto 6.1.A.1.a "Rischio assicurato".

Nei casi ove l'accertamento peritale non rilevi tracce di scasso o rottura, il *Contraente* riconosce a Reale Mutua il diritto di acquisire le serrature e i congegni di chiusura, per sottoporli a esame tecnico specializzato ai fini dell'operatività della garanzia.

7.5 BENI IN CASSAFORTE

(la regolamentazione di seguito riportata opera in caso di garanzia prestata in forma globale - descritta al punto 7.1.C "Forma di assicurazione" - come da indicazione sul *modulo di polizza*; con la garanzia prestata in forma globale il *Contraente* sceglie di garantire entro il *contenuto*, con un'unica *somma assicurata*, anche i *preziosi* i *valori*, le raccolte e le collezioni)

Qualora *preziosi*, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro assicurati siano custoditi in *cassaforte* con i congegni di chiusura attivati, i *limiti di indennizzo* esposti ai punti 7.7.A "*Limiti di indennizzo* riferiti al *contenuto* (*preziosi*, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito)" e 7.7.B "*Limiti di indennizzo* riferiti al *contenuto* (denaro)" si intendono aumentati:

- del 100% se le garanzie della presente sezione sono prestate a *Valore intero*;
- del 50% se le garanzie della presente sezione sono prestate a *Primo rischio assoluto*.

Nel caso l'apertura della *cassaforte* avvenga mediante l'utilizzo delle chiavi della stessa, gli aumenti sopraindicati non operano qualora le chiavi siano state ritrovate dai ladri entro l'abitazione, fatto salvo il caso in cui l'*Assicurato* sia stato costretto a consegnarle in conseguenza di violenza o minaccia.

7.6 SINISTRI PARTICOLARI

Nel caso di:

A *furto* effettuato attraverso impalcature;

B *sinistro* verificatosi in una *dimora saltuaria*, durante il periodo di disabitazione dei locali;

si applica lo *scoperto* del 20%. Se detto *scoperto* coesiste con altri previsti dalla presente Sezione *Furto*, esso è elevato al 30% e assorbe tutti gli altri.

7.7 LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AL CONTENUTO

La garanzia opera con i seguenti *limiti di indennizzo* riferiti al *contenuto*:

A limitatamente a *preziosi*, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e solo con garanzia prestata in forma globale - descritta al punto 7.1.C.1 "Forma di assicurazione" - come da indicazione sul *modulo di polizza*:

- 1 15% della *somma assicurata*, con il massimo di € 20.000, se le garanzie della presente sezione sono prestate a *Valore intero*;
- 2 50% della *somma assicurata*, con il massimo di € 20.000, se le garanzie della presente sezione sono prestate a *Primo rischio assoluto*;

(con la garanzia prestata in forma globale il *Contraente* sceglie di garantire entro il *contenuto*, con un'unica *somma assicurata*, anche i *preziosi* i *valori*, le raccolte e le collezioni);

B limitatamente al denaro e solo con garanzia prestata in forma globale - descritta al punto 7.1.C.1 "Forma di assicurazione" - come da indicazione sul *modulo di polizza*:

- 1 5% della *somma assicurata*, se le garanzie della presente sezione sono prestate a *Valore intero*;
- 2 7% della *somma assicurata*, se le garanzie della presente sezione sono prestate a *Primo rischio assoluto*;

(con la garanzia prestata in forma globale il *Contraente* sceglie di garantire entro il *contenuto*, con un'unica *somma assicurata*, anche i *preziosi* i *valori*, le raccolte e le collezioni);

C limitatamente a tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i *preziosi*), oggetti e servizi di argenteria: 60% della *somma assicurata*, con il massimo di € 35.000, per singolo oggetto o servizio;

D limitatamente ai casi in cui il *contenuto* sia posto in locali di pertinenza del *fabbricato* (quali, ad esempio, cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione del *fabbricato* stesso: 20% della *somma assicurata* per *sinistro*.

I *limiti di indennizzo* indicati ai precedenti punti A e B del presente punto 7.7 operano fermo quanto indicato al punto 7.5 "Beni in *cassaforte*".

7.8 AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E MATRIMONIO

Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata sul *modulo di polizza* costituisce *dimora abituale* del *Contraente*, la *somma assicurata* per la garanzia *Furto* si intende maggiorata del 15% per i *furti* che siano occorsi:

- fra le ore 24 del 20 dicembre e le ore 24 del 7 gennaio di ciascuna *annualità assicurativa*;
- fra le ore 24 del trentesimo giorno precedente la data del matrimonio del *Contraente* o di uno dei componenti il suo *nucleo familiare* e le ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.

La presente maggiorazione non opera:

- per i *limiti di indennizzo* relativi al denaro previsti al punto 7.7.B "*Limiti di indennizzo riferiti al contenuto*", in caso di garanzia prestata in forma globale (descritta al punto 7.1.C.1 "*Forma di assicurazione*") come da indicazione sul *modulo di polizza*;
(con la garanzia prestata in forma globale il *Contraente* sceglie di garantire entro il *contenuto*, con un'unica *somma assicurata*, anche i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e le collezioni);
- per la *somma assicurata* relativa al denaro, in caso di garanzia prestata in forma analitica (descritta al punto 7.1.C.2 "*Forma di assicurazione*") come da indicazione sul *modulo di polizza*;
(con la garanzia prestata in forma analitica il *Contraente* sceglie di garantire con voci e *somme assicurate* specifiche il *contenuto*, i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e le collezioni);
- per le *somme assicurate* relative alle Condizioni facoltative eventualmente attivate dal *Contraente*.

8. CHE COSA NON È ASSICURATO



8.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni:

A verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di *terrorismo* o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;

B verificatisi in occasione di *incendi*, di *esplosioni*, di *scoppi*, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;

C commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

1 dal *Contraente* o dall'*Assicurato*;

2 da persone che abitano con il *Contraente* o l'*Assicurato* od occupano a qualsiasi titolo i locali del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* o locali con questi comunicanti (fatto salvo quanto indicato al punto 6.1.A.3 "*Rischio assicurato - furto commesso/agevolato con dolo o colpa grave da addetti ai servizi domestici e da collaboratori familiari*");

3 da persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere (fatto salvo quanto indicato al punto 6.1.A.3 "*Rischio assicurato - furto commesso/agevolato con dolo o colpa grave da addetti ai servizi domestici e da collaboratori familiari*");

4 da incaricati della sorveglianza del *contenuto* o del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza*;

5 da persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità;

D riguardanti *preziosi*, *valori*, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria esclusivamente quando tali danni si siano verificati in locali di pertinenza del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* (quali, ad esempio, cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione del *fabbricato* stesso.

8.2 DELIMITAZIONI RELATIVE AD ABITAZIONE E CUSTODIA DEI LOCALI

- A Qualora le garanzie siano prestate per una *dimora abituale* sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Per i *preziosi*, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in *cassaforte*.
- B Qualora le garanzie siano prestate per una *dimora saltuaria*, la garanzia relativa a *preziosi*, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro è operante solo durante il periodo di effettiva abitazione dei locali del *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* da parte del *Contraente* o del suo *nucleo familiare*.

9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



9.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo* indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il *limite di indennizzo* pari alla *somma assicurata*.

PUNTO 6.1 "RISCHIO ASSICURATO"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.3	Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari	---	20%	€ 1.500 per sinistro
A.4	Truffa tra le mura domestiche	---	---	€ 1.500 per sinistro
A.5	Capi di vestiario, oggetti personali, ecc., portati in locali di villeggiatura	---	---	30% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto, per sinistro (fermo quanto previsto al punto 7.7 "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto")
B.2	Installazione o potenziamento di blindature, serrature, ecc.	---	---	5% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto, con il minimo di € 500, per sinistro
B.3	Vitto e trasferimento dell'Assicurato in occasione di sopralluoghi ai beni assicurati	---	---	10% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto, per sinistro
C.1	Danni indiretti	---	---	10% dell'indennizzo (rimborso forfettario)
C.2	Furto dell'autovettura custodita nel box auto	---	---	€ 1.000 (indennità fissa)
C.3	Furto di identità	---	---	€ 50 (rimborso forfettario danni indiretti) € 100 (spese per rifacimento documenti personali, bancomat, carte di credito) per sinistro e annualità assicurativa

PUNTO 6.2 CONDIZIONE PARTICOLARE - GUASTI LADRI AL <i>FABBRICATO</i>		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
6.2	Guasti ladri al <i>fabbricato</i>	---	---	€ 5.000 in aggiunta a quanto previsto al punto 6.1.B.1 "Rischio assicurato"
PUNTO 6.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A	<i>SCIPPO</i> In caso di <i>furto con destrezza</i>	€ 75	---	10% della <i>somma assicurata</i> , per <i>sinistro</i> (con il minimo di € 150 se la <i>somma assicurata</i> è inferiore a € 1.500)
PUNTO 7.4 "DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.2	Mezzi di chiusura operanti - <i>Dimora abituale</i> (e <i>dimora saltuaria</i> nel periodo di abitazione), difformità di aperture usate dai ladri e introduzione avvenuta con rottura o scasso	---	20%	<i>Somma assicurata</i>
A.3	Mezzi di chiusura operanti - <i>Dimora abituale</i> (e <i>dimora saltuaria</i> nel periodo di abitazione), difformità di aperture usate dai ladri e presenza nei locali del <i>Contraente</i> ecc.	€ 100	---	<i>Somma assicurata</i>
B	Mezzi di chiusura operanti - Difformità in <i>dimora saltuaria</i> (periodo di non abitazione)	---	30%	<i>Somma assicurata</i>
	Mezzi di chiusura non operanti e presenza nei locali del <i>Contraente</i> ecc.	€ 100	---	<i>Somma assicurata</i>
PUNTO 7.6 "SINISTRI PARTICOLARI"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A, B	<i>Furto</i> attraverso impalcature <i>Sinistro</i> in <i>dimora saltuaria</i> durante periodo di disabitazione	---	20% (se questo <i>scoperto</i> coesiste con altri previsti dalla sez. <i>Furto</i> , è elevato al 30% e assorbe gli altri)	<i>Somma assicurata</i>
PUNTO 7.7 "LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AL CONTENUTO"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.1	<i>Preziosi</i> , raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito (garanzia prestata in forma globale e a <i>Valore Intero</i>)	---	---	15% della <i>somma assicurata</i> , con il massimo di € 20.000 (se tali beni sono custoditi in <i>cassaforte</i> con congegni di chiusura attivati, questo <i>limite di indennizzo</i> è aumentato del 100%: cfr. punto 7.5 "Beni in <i>cassaforte</i> ")

PUNTO 7.7 "LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AL CONTENUTO"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.2	Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito (garanzia prestata in forma globale e a <i>Primo Rischio Assoluto</i>)	---	---	50% della <i>somma assicurata</i> , con il massimo di € 20.000 (se tali beni sono custoditi in <i>cassaforte</i> con congegni di chiusura attivati, questo <i>limite di indennizzo</i> è aumentato del 50%: cfr. punto 7.5 "Beni in <i>cassaforte</i> ")
B.1	Denaro (garanzia prestata in forma globale e a <i>Valore Intero</i>)	---	---	5% della <i>somma assicurata</i> (se il denaro è custodito in <i>cassaforte</i> con congegni di chiusura attivati, questo <i>limite di indennizzo</i> è aumentato del 100%: cfr. punto 7.5 "Beni in <i>cassaforte</i> ")
PUNTO 7.7 "LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AL CONTENUTO"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
B.2	Denaro (garanzia prestata in forma globale e a <i>Primo Rischio Assoluto</i>)	---	---	7% della <i>somma assicurata</i> (se il denaro è custodito in <i>cassaforte</i> con congegni di chiusura attivati, questo <i>limite di indennizzo</i> è aumentato del 50%: cfr. punto 7.5 "Beni in <i>cassaforte</i> ")
C	Tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i <i>preziosi</i>), oggetti e servizi d'argenteria	---	---	60% della <i>somma assicurata</i> , con il massimo di € 35.000, per singolo oggetto o servizio
D	<i>Contenuto</i> in locali di pertinenza del <i>fabbricato</i> (cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione	---	---	20% della <i>somma assicurata</i> per <i>sinistro</i>
PUNTO 7.8 "AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E MATRIMONIO"		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
7.8	<i>Furto</i> avvenuto entro le date indicate al punto 7.8	---	---	<i>Somma assicurata</i> maggiorata del 15% (tale maggiorazione non opera per il denaro e per le <i>somme assicurate</i> della Condizione Particolare e delle Condizioni facoltative)

10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



10.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

10.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono:

- A fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- B fare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- C predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile;
- D fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- E denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- F conservare le tracce e i residui del *sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia;
- G dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova. In caso di *sinistro* che comporti la sottrazione di: *preziosi*, raccolte e collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso o da tasca, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, che, ai sensi dei punti 7.1.B.2 "Valore dei *beni assicurati*" e 10.5.C "Determinazione del danno", debbano essere valutati al *valore commerciale*, il *Contraente* si impegna a fornire la documentazione comprovante l'acquisto e l'effettivo valore economico dei beni asportati (a titolo esemplificativo tramite fatture, scontrini, ricevute fiscali, certificati di origine e/o autenticità, garanzie, card di corredo). Qualora la documentazione consista esclusivamente in fotografie o dichiarazioni autografe di fornitori, la stima del danno sarà accordata al *valore commerciale* minimo al momento del *sinistro*.
- H In caso di *sinistro* relativo alla Condizione facoltativa B "Rimborso spese *infortuni* da *scippo/rapina*", se richiamata sul *modulo di polizza*, l'*Assicurato* deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica, con particolare riguardo alla *cartella clinica* nel caso vi sia stato *ricovero*.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

10.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- A direttamente da Reale Mutua o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle *Parti*;
- B fra due Periti nominati uno da Reale Mutua e uno dal *Contraente* con apposito *atto di nomina*. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni). Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

10.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

A indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;

B verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

C verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 10.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

D verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei *beni assicurati* di cui all'ubicazione del rischio indicata nel *modulo di polizza*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti al punto 7.1 "Valore dei *beni assicurati*";

E procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo *atto conclusivo di perizia*, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 10.3.B "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito *verbale di perizia*, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni di cui ai punti D e E del presente punto 4 10.4 sono obbligatori per le *Parti* le quali rinunciano fin d'ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel *verbale di perizia* definitivo.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

10.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* – illesi, danneggiati o distrutti – avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti ai punti 7.1 "Forma di assicurazione – valore dei *beni assicurati*" la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:

A per il *fabbricato*, si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;

B per il *contenuto*, si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso* dei beni distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi e fermi i *limiti d'indennizzo* previsti dalla *polizza*;

C per i *preziosi*, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, si stima il *valore commerciale*;

D per i *valori*, si stima il *valore nominale*.

Per i *beni assicurati* fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il *valore allo stato d'uso*.

Qualora il *Contraente* abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (con relativa indicazione sul *modulo di polizza*) non rientrano nella definizione di *contenuto* i *preziosi*, i *valori*, le raccolte e le collezioni, che sono invece assicurabili con voci e *somme assicurate* specifiche.

10.6 TITOLI DI CREDITO

Relativamente ai titoli di credito:

A Reale Mutua non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

B l'Assicurato deve restituire a Reale Mutua l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per gli effetti cambiari, l'indennizzo è riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

10.7 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Quando è operante la forma di assicurazione a *Valore intero* e dalle stime effettuate risulta che il valore del *contenuto* eccede al momento del *sinistro*, di oltre il 20% la rispettiva *somma assicurata*, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra la *somma assicurata* maggiorata del predetto 20% e il valore effettivo del *contenuto*.

10.8 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio e quanto previsto al punto 6.1.C.1 (Rischio assicurato- *danni indiretti*), Reale Mutua non è tenuta a pagare somma maggiore della *somma assicurata*.

10.9 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

È data facoltà al *Contraente* di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto. Dietro richiesta del *Contraente*, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che sia sottoscritto dalle *Parti* un verbale che sancisca che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta e non prima che venga redatto tra le *Parti* un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

10.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'indennizzo dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del *Contraente*, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti al punto 8.1.C (Rischi esclusi - danni commessi o agevolati con dolo/colpa grave).

Nel caso di pagamento del *premio* mediante autorizzazione permanente di addebito in conto corrente S.D.D. (mandato per addebito diretto SEPA CORE), il pagamento dell'indennizzo potrà avvenire dopo conferma dell'avvenuta transazione bancaria, relativa al pagamento della rata di *premio* a copertura dell'*annualità assicurativa* in cui si è verificato il *sinistro* e comunque non prima della scadenza del periodo nel quale il debitore ha diritto a revocare il singolo addebito.

10.11 RECUPERO DEI BENI ASSICURATI RUBATI

Se i *beni assicurati* rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*Assicurato* o il *Contraente* devono darne avviso a Reale Mutua appena ne hanno avuto notizia.

I *beni assicurati* recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso.

Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei *beni* recuperati previa restituzione dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *beni assicurati* recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i *beni assicurati* rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*. L'*Assicurato* ha facoltà di abbandonare a Reale Mutua i *beni assicurati* recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Reale Mutua di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo*.

10.12 CONTROVERSIE – VALUTAZIONE COLLEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE

(Condizione Facoltativa B "Rimborso spese *infortuni* da *scippo/rapina*")

Per la condizione facoltativa B "Rimborso spese *infortuni* da *scippo/rapina*", in caso di divergenza sull'indennizzabilità del *sinistro* o sulla misura degli *indennizzi*, si potrà procedere, su accordo tra l'*Assicurato* e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organismi di Mediazione accreditati ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.:

A mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle *Parti*, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le *Parti*;

B mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista alla lettera A del presente punto 10.12, oppure in alternativa ad essa. I primi due componenti del Collegio sono designati dalle *Parti* e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle *Parti* sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le *Parti* anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

SEZIONE ASSISTENZA

La garanzia prevista al punto 11.1 "Garanzia *assistenza* rischio ladri" è operante solo se espressamente richiamate sul *modulo di polizza*.

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di *assistenza* e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Reale Group.

Le prestazioni di *assistenza* e i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e per poterne usufruire l'*Assicurato* deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri:

DALL'ITALIA

DALL'ESTERO



+39 011 742 55 55

- posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it
- telefax (dall'Italia e dall'estero): 0039 011 742 55 88

L'*Assicurato* dovrà comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di *polizza*;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

11. CHE COSA POSSO ASSICURARE



11.1 GARANZIA *ASSISTENZA* RISCHIO LADRI

A INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso il *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- *furto*, consumato o tentato;
- smarrimento, *scippo*, *rapina*, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande;

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di € 500 per evento. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall'esterno del *fabbricato*.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi:

- su porte e cancelli che non sono di pertinenza del *fabbricato* assicurato e di proprietà o possesso dell'*Assicurato*;
- su impianti di sicurezza e allarme.

B INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso il *fabbricato* indicato sul *modulo di polizza* per la rottura di rottura vetri esterni, provocata da:

- *incendio*, *fulmine*, *esplosione*, *scoppio*;
- allagamento;
- *furto* tentato o consumato regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza,

che comprometta la sicurezza dei locali del *fabbricato*, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 500 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Reale Mutua, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

C SUPPORTO PSICOLOGICO

Qualora l'*Assicurato* necessiti di un supporto psicologico prescritto dal medico di base, o dai medici che hanno prestato il primo soccorso o da altro medico specialista, a seguito di traumi o lesioni e/o stress psico-fisico, causati da *furto*, tentato *furto* o *rapina*, avvenuti all'interno dell'abitazione, la *Centrale Operativa*, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, organizzerà, se richieste entro 60 giorni dal *sinistro*, delle sedute di psicoterapia a domicilio o presso lo studio di un professionista convenzionato con Blue Assistance.

La prestazione opera, previo invio della prescrizione medica con il referto del pronto soccorso, o con la *cartella clinica* attestante il *ricovero*, fino a 10 sedute per *annualità assicurativa*.

11.2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

Le garanzie della presente sezione sono prestate a condizione che il *fabbricato* sia:

A costruito in materiali incombustibili. È tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'*assicurazione*;

B destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

Qualora le garanzie siano prestate su una porzione di edificio le caratteristiche di cui ai punti A e B del presente punto 11.2 devono riferirsi sia alla porzione assicurata (*fabbricato*), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.

Le garanzie della presente sezione operano esclusivamente per le parti di *fabbricato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

12. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



12.1 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni sono fornite in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

13. CHE COSA NON È ASSICURATO



13.1 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non presta le garanzie qualora l'evento sia conseguenza diretta o indiretta di:

A stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;

B eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;

C trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;

D atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie della presente Sezione.

14. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



14.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *franchigie*, *scoperti* e limiti indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

11.1 GARANZIA ASSISTENZA RISCHIO LADRI		FRANCHIGIA €	SCOPERTO %	LIMITI
11.1.A	Invio di un fabbro o di un falegname	---	---	€ 500 per evento
11.1.B	Invio di un vetraio	---	---	€ 500 per evento
11.1.C	Supporto Psicologico	---	---	10 sedute per <i>annualità assicurativa</i>



15. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

15.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve fornire ogni informazione richiesta.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, Reale Mutua non è tenuta a pagare *indennizzi* per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa.

Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa*, entro 30 giorni dalla data dell'evento:

- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell'evento occorso;
- documentazione attestante l'evento, in originale.

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i *massimali* previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

15.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di *assistenza* previsto.

15.3 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di *assistenza* che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *assicurazione*.

NOTE

Area for handwritten notes, consisting of multiple horizontal dotted lines.

NOTE

**Servizio Clienti
Buongiorno Reale**

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it

**Assistenza stradale,
per l'abitazione e la salute**

800 092 092

24 ore su 24
7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 5441 INC



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.